

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2059)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(GAVA)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(PICCOLI)

e col **Ministro degli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1972

Aumento del capitale della Società  
per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - S.p.A.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 22 marzo 1971, n. 184, recante interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali, tra le varie provvidenze ivi previste, ha disposto, agli articoli 5 e 6, la costituzione di una società finanziaria per azioni con un capitale di lire 60 miliardi, a cui sono stati autorizzati a sottoscrivere l'Istituto mobiliare italiano (IMI) per lire 30 miliardi, l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) per lire 10 miliardi, l'Ente nazionale idrocarburi

(ENI) per lire 10 miliardi e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) per lire 10 miliardi. I fondi occorrenti ai suddetti enti per la sottoscrizione del capitale della società finanziaria sono conferiti dal Tesoro dello Stato.

Lo scopo della indicata società finanziaria, come indicato dall'articolo 5 della cennata legge n. 184, è quello di concorrere, in base alle direttive del CIPE, al mantenimento e all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di im-

prese industriali mediante: *a)* l'assunzione di partecipazioni in società industriali in condizioni di difficoltà, le quali siano giudicate, sulla base di un piano di riassetto, transitorie e superabili; *b)* la costituzione o il concorso a costituire società per la gestione o per il rilievo di aziende industriali per riorganizzarle e successivamente cederle; *c)* la concessione di finanziamenti, anche a tassi agevolati, alle società di cui alle lettere *a)* e *b)*.

La società finanziaria in discorso è stata costituita nel giugno 1971 ed ha assunto la denominazione di Società per la gestione e partecipazioni industriali — GEPI S.p.A. —. La sua creazione si è dimostrata particolarmente tempestiva nell'attuale situazione e la sua attività è in progressivo aumento.

Il numero delle domande di intervento già presentate alla GEPI e quello delle domande in corso mettono in evidenza un fabbisogno finanziario di importo invero notevole, che crea un pesante squilibrio tra le necessità prospettate dalle aziende in difficoltà ed i fondi di cui la GEPI stessa può disporre.

Nella presente fase congiunturale, caratterizzata da ristagno nell'economia e da sempre più diffusi fenomeni di disoccupazione, si ravvisa l'opportunità, se non la necessità, di un potenziamento della GEPI, attraverso un aumento dei fondi a sua disposizione,

affinchè la stessa concorra al mantenimento dei livelli occupazionali compromessi.

Si è predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge con cui:

all'articolo 1 si autorizzano l'EFIM, l'ENI, l'IRI e l'IMI a sottoscrivere l'aumento da attuarsi nel 1972 del capitale della GEPI per lire 51 miliardi, per una quota, rispettivamente, di lire 8.500 milioni, di lire 8.500 milioni, di lire 8.500 milioni e di lire 25.500 milioni;

all'articolo 2 si autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare, nell'anno 1972, operazioni finanziarie nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o di emissioni di buoni poliennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito per la copertura della spesa derivante dall'aumento del capitale della GEPI per lire 51 miliardi;

all'articolo 3 si indicano le condizioni e le modalità per l'effettuazione delle suddette operazioni finanziarie;

all'articolo 4 si prevede che, su direttive del CIPE, la GEPI possa essere autorizzata ad effettuare gli interventi di competenza in misura inferiore al 40 per cento delle sue disponibilità complessive a favore di aziende aventi sede ed operanti nelle regioni meridionali, qualora le esigenze prospettate dalle imprese situate in detto territorio fossero state soddisfatte.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, rispettivamente, sino a lire 25.500 milioni il primo e sino a lire 8.500 milioni ciascuno gli altri, all'aumento di capitale per lire 51 miliardi della Società per la gestione

e partecipazioni industriali — GEPI S.p.A. — costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 8.500 milioni ciascuno e l'onere relativo di complessive lire 25.500 milioni sarà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno 1972 del Ministero delle partecipazioni statali.

Le eventuali riduzioni del capitale della GEPI S.p.A. per perdite saranno portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire, nell'anno 1972, lire 25.500 milioni al patrimonio dell'IMI per consentire a questi la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.

Le somme di cui al presente articolo saranno depositate dall'IMI, dall'EFIM, dall'ENI e dall'IRI, sino al momento del loro versamento all'aumento del capitale della GEPI, in conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Gli aumenti dei fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI ed il conferimento al patrimonio dell'IMI di cui al presente articolo, nonchè l'aumento di capitale della GEPI, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio imponibile.

## Art. 2.

All'onere di lire 51 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1972, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o di emissioni di buoni poliennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito.

## Art. 3.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 2, si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1972, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

La GEPI, su direttive del CIPE, potrà essere autorizzata ad effettuare gli interventi di competenza, in misura inferiore al 40 per cento delle sue disponibilità complessive, a favore di aziende aventi sede ed operanti nelle regioni meridionali, qualora le domande presentate dalle imprese situate in detto territorio e riscontrate rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, fossero state soddisfatte.